

**REGOLAMENTO (CEE) N. 3011/79 DELLA COMMISSIONE**

del 20 dicembre 1979

**che fissa i coefficienti per il calcolo dei prelievi applicabili ai prodotti derivati nel settore del pollame ed abroga il regolamento n. 199/67/CEE**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame<sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 369/76<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 5, paragrafo 3,

considerando che con regolamento (CEE) n. 2778/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2299/77<sup>(4)</sup>, si è provveduto a determinare le norme per il calcolo del prelievo e del prezzo limite applicabili nel settore del pollame;

considerando che il regolamento n. 199/67/CEE della Commissione<sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2700/78<sup>(6)</sup>, ha stabilito i coefficienti che esprimono il rapporto di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2777/75;

considerando che tali coefficienti sono stati calcolati tenendo conto del rapporto di peso tra i vari prodotti derivati e il pollame macellato, nonché del rapporto medio esistente fra i rispettivi valori commerciali;

considerando che dal riesame annuo di tali dati previsto all'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2777/75, risulta che gli stessi hanno subito nel frattempo modifiche sostanziali; che occorre pertanto modificare alcuni dei coefficienti su cui ci si basa attualmente;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2917/79 del Consiglio<sup>(7)</sup> ha suddiviso la sottovoce 16.02 B I della tariffa doganale comune per tener conto delle nuove presentazioni commerciali immesse sul mercato; che occorre fissare un coefficiente per questi prodotti;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I coefficienti che esprimono il rapporto di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2777/75 sono indicati nell'allegato.

*Articolo 2*

Le denominazioni utilizzate nel presente regolamento per indicare le varie presentazioni commerciali del pollame macellato corrispondono a quelle figuranti nel regolamento (CEE) n. 2778/75.

*Articolo 3*

Il regolamento n. 199/67/CEE è abrogato.

*Articolo 4*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1980.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 1979.

*Per la Commissione*

Finn GUNDELACH

*Vicepresidente*

<sup>(1)</sup> GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 77.

<sup>(2)</sup> GU n. L 45 del 21. 2. 1976, pag. 3.

<sup>(3)</sup> GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 84.

<sup>(4)</sup> GU n. L 271 del 22. 10. 1977, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU n. 134 del 30. 6. 1967, pag. 2831/67.

<sup>(6)</sup> GU n. L 324 del 18. 11. 1978, pag. 25.

<sup>(7)</sup> GU n. L 329 del 24. 12. 1979, pag. 16.



N. della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti derivati	Coefficiente	Designazione dei prodotti scelti per la derivazione
1	2	3	4
02.03	Fegati di volatili, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia : A. Fegati grassi di oca o di anatra B. altri	10,00 1,15	Oche 82 % Polli 70 %, anatre 70 %, oche 75 %, tacchini macellati, faraone macellate
02.05	Lardo, escluso il lardo comportante parti magre (ventresca), grasso di maiale e grasso di volatili, non pressati né fusi, né estratti con solventi, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia, secchi o affumicati : C. Grasso di volatili	1,00	Polli 70 %, anatre 70 %, oche 75 %, tacchini macellati, faraone macellate
15.01	Strutto, altri grassi di maiale e grassi di volatili, pressati, fusi od estratti a mezzo di solventi : B. Grassi di volatili	1,20	Polli 70 %, anatre 70 %, oche 75 %, tacchini macellati, faraone macellate
16.02	Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie : B. altre : I. di volatili : a) contenenti, in peso, 57 % o più di carni di volatili (a) : 1. contenenti carni o frattaglie, non cotte ; miscugli di carni o di frattaglie cotte e di carni o di frattaglie non cotte : aa) contenenti unicamente carni di tacchino bb) altre 2. altre b) contenenti, in peso, 25 % o più ma meno di 57 % di carne di volatili (a) c) altre	2,00 2,00 2,20 1,20 0,70	Tacchini macellati Polli 70 %, anatre 70 %, oche 75 %, faraone macellate Polli 70 %, anatre 70 %, oche 75 %, tacchini macellati, faraone macellate Polli 70 %, anatre 70 %, oche 75 %, tacchini macellati, faraone macellate Polli 70 %, anatre 70 %, oche 75 %, tacchini macellati, faraone macellate

(a) Per la determinazione della percentuale di carne di volatili il peso delle ossa non è preso in considerazione.